



Ministero dell'Istruzione del merito

Liceo Scientifico Linguistico Classico Statale

“Enrico Medi” BATTIPAGLIA (SA)

Via Domodossola, s.n.c. - Cap .84091 - Tel. 0828/307096 - C.F. 82001950656

Codice mecc. SAPS 120003 – e-mail: saps120003@istruzione.it sito:

www.liceoemedi.edu.it p.e.c.: saps120003@pec.istruzione.it

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

(D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

Art. 1 Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 Impugnazioni.

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime settimane dall' inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. E abrogato al capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 65



Ministero dell'Istruzione del merito

Liceo Scientifico Linguistico Classico Statale

“Enrico Medi” BATTIPAGLIA (SA)

Via Domodossola, s.n.c. - Cap .84091 - Tel. 0828/307096 - C.F. 82001950656

Codice mecc. SAPS 120003 – e-mail: saps120003@istruzione.it sito:

www.liceoemedi.edu.it p.e.c.: saps120003@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

(Approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 20/3/3 del 26/09/2023

Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 38/8/2 del 29/09/2023)

Premessa

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari — art.3 del D.P.R. 21/09/2007, n. 235 -, con riferimento al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola. I Regolamenti individuano, altresì, gli organi competenti ad erogare le sanzioni disciplinari.

Appare opportuno sottolineare che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti nella comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in genere, a vantaggio della comunità scolastica. Pertanto, anche con riferimento all'art. 4 del D.P.R. 235 il regolamento dello studente tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 1 Principi dell'istituzione scolastica

La scuola è finalizzata alla formazione e allo sviluppo della coscienza critica dello studente.

È una comunità di dialogo e di ricerca finalizzata allo sviluppo della personalità in tutte le componenti umane.

In essa ogni membro, con pari dignità e nella diversità delle funzioni, coopera alla formazione dell'uomo e del cittadino in prospettiva permanente.

Ha come compito precipuo la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Fonda il suo progetto educativo sullo sviluppo del senso di responsabilità dei giovani e della loro autonomia individuale, anche in funzione di un adeguamento all'evoluzione delle conoscenze e dell'inserimento nella vita attiva.

Le sue attività specifiche si basano sulla libertà d'espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, senza preclusioni ideologiche, sociali e culturali.

Art. 2 Diritti dello studente

I diritti dello studente sono quelli riportati nell'art. 2 del D.P.R. 235/2007. In particolare, lo studente ha diritto:

- ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
- alla tutela del diritto alla riservatezza;
- all'informazione sulle decisioni che lo riguardano e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- alla partecipazione attiva e responsabile al processo formativo, attraverso un dialogo costruttivo, in tema di programmazione didattica e organizzazione scolastica;
- a una valutazione trasparente e tempestiva, nonché a concorrere al processo di valutazione

mediante forme guidate di autovalutazione, al fine di migliorare il proprio rendimento scolastico;

- alla libertà di apprendimento e al diritto di scelta fra le attività curriculari integrative e aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

La scuola garantisce, con riferimento all'art. 2, comma 9, e nel limite delle risorse disponibili:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona;
- offerte formative aggiuntive e integrative;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio e ritardo;
- salubrità e sicurezza degli ambienti;
- un'adeguata strumentazione tecnologica;
- attività finalizzate alla promozione della salute e all'assistenza psicologica.

Art. 3 Doveri dello studente

Con riferimento all'art. 3 del D.P.R.235/07, gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente gli impegni di studio;
- avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e degli altri studenti un atteggiamento di rispetto, anche formale, in considerazione delle loro rispettive funzioni svolte all'interno della struttura scolastica;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal regolamento d'Istituto e dal PTOF;
- utilizzare correttamente, e senza arrecare danni, strutture, suppellettili e materiali didattici, appartenenti al patrimonio della scuola;
- condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- prendere visione e rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni relative alla gestione di possibili emergenze sanitarie garantendone l'applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva);
- rispettare tutte le norme di comportamento ed i regolamenti definiti dagli enti ospitanti attività di PCTO;
- favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza;
- rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) del web e degli strumenti tecnologici utilizzati nell'eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza;
- trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.

Art. 4 Disposizioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono adottati in ordine a comportamenti dello studente che contravvengono ai doveri indicati nel presente regolamento e nello Statuto dello studente e delle studentesse.

Essi hanno finalità eminentemente educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino delle condizioni di legalità e di correttezza nei rapporti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale.

Le sanzioni disciplinari sono applicate solo dopo aver ascoltato le ragioni delle parti in causa, sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e alla situazione personale dello studente, sono inoltre ispirate possibilmente al principio della riparazione del danno. Le sanzioni disciplinari sono applicabili anche a candidati esterni durante le sessioni d'esame dalla commissione.

Art. 5 Norme generali

Le presenti disposizioni intendono il concetto di disciplina come:

- accettazione cosciente delle norme che la Scuola stabilisce per una serena e proficua convivenza, oltre che per la formazione negli alunni di una coscienza civica più consapevole dei propri diritti a cui corrispondono simmetricamente altrettanti doveri;
- graduale acquisizione del valore di libertà, che presuppone la conoscenza dei propri diritti e doveri e si attua col rispetto per gli altri e il concreto riconoscimento dei loro diritti.

Costituisce sempre mancanza disciplinare:

- dichiarare il falso, particolarmente nei rapporti Scuola/Famiglia;
- assentarsi arbitrariamente dalla scuola senza comprovate esigenze di carattere personale e familiare e/o allontanarsi arbitrariamente durante l'orario delle lezioni;
- appropriarsi senza permesso, anche temporaneamente, di cose altrui, soprattutto della comunità scolastica, arrecarvi danno e/o occultarle dolosamente;
- mantenere un atteggiamento di omertà o reticenza, ma anche di delazione gratuita, false accuse o testimonianze nei confronti dei compagni;
- esprimersi in modo grossolano, con ingiurie, gesti volgari, imprecazioni, bestemmie, parolacce, od usando un linguaggio scorretto; lesivo dell'altrui dignità, irrispettoso verso i responsabili della formazione (dirigenza, docenti, personale ausiliario, studenti dell'istituto);
- disturbare il lavoro altrui trattenendosi oltre il necessario negli spazi comuni dell'edificio scolastico, schiamazzando e parlando a voce elevata, non rispettando gli orari che scandiscono le attività didattiche
- presentarsi ripetutamente in ritardo alle lezioni (si intende per ritardo anche l'entrata alla seconda ora), senza valide giustificazioni;
- comportarsi in modo violento, con minacce, litigi, percosse, aggressioni, danneggiamento alla persona e al patrimonio;
- fare uso del cellulare, senza autorizzazione del docente, durante l'orario delle lezioni;
- fumare nei locali della scuola e nelle aree di pertinenza;
- utilizzare video-camere e cellulari per la ripresa di persone e/o cose all'interno dell'edificio scolastico e degli spazi di pertinenza;
- assumere comportamenti in violazione alle norme sulla privacy;
- utilizzare durante le lezioni oggetti o pubblicazioni non pertinenti con le finalità della scuola, in particolare, è vietato portare con sé oggetti o strumenti che possano essere utilizzati come arma impropria;
- introdurre e/o utilizzare all'interno della scuola sostanze alcoliche, e/o sostanze dannose per la salute;
- non rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) del web, degli strumenti tecnologici utilizzati nello svolgimento della didattica;
- venir meno ai propri diritti/doveri in tema di salute individuale e collettiva;
- fare un utilizzo improprio e/o non autorizzato del web e dei social network su dispositivi personali o scolastici durante l'orario di lezione;
- violare la sicurezza di piattaforme digitali, siti web e dispositivi elettronici anche facendo uso improprio e non autorizzato di codici di accesso, password, identità digitali altrui;
- diffondere immagini tramite Internet, stampa, video-messaggi etc., senza esplicito consenso degli interessati violando i principi della privacy;
- indossare un abbigliamento non consono agli ambienti scolastici (ad esempio pantaloncini, bermuda, canotte, top etc.);
- utilizzare i distributori di cibi e bevande interni all'istituto senza esplicita autorizzazione del docente e/o in orario non autorizzato.

Art. 6 Categorie provvedimenti disciplinari

Sanzione di tipo A: Nota scritta sul registro di classe da parte del docente, con eventuale convocazione dei genitori da parte del coordinatore di classe;

Sanzione di tipo B: Comunicazione scritta inviata ai genitori, da parte del Coordinatore di classe e/ o del Dirigente scolastico;

Sanzione di tipo C: impiego dello studente in orario extra-curricolare in attività di volontariato a favore della comunità scolastica o di natura culturale finalizzate al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;

Sanzione di tipo D: allontanamento dalla Comunità scolastica per periodi non superiori ai 15 giorni, disposta dal dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi:

Sanzione di tipo E: allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, non ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato, disposta dal Consiglio di Istituto
 Nei periodi di allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori, per valutare la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della Comunità scolastica e per preparare il rientro a scuola.

Art. 7 Applicazione Sanzioni disciplinari

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, vengono, di seguito, individuati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del D.P.R. 235 e nell'art. 5 del presente regolamento con le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle.

DOVERI	MANCANZE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Frequenza regolare	Ripetuti ritardi	A	Coordinatore
	Assenze numerose non giustificate	A	Coordinatore
	Assenze di massa	B	Coordinatore/Dirigente Scolastico
Abbigliamento decoroso	Utilizzo di abbigliamento inadatto all'ambiente scolastico	A	Docente/coordinatore
	Reiterazione comportamento	B	Coordinatore/Dirigente Scolastico
Garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia	Non far firmare e non consegnare le comunicazioni	A	Docente/coordinatore
	Falsificare la firma dei genitori	B	Coordinatore/Dirigente Scolastico
	Reiterazione comportamento	D	Consiglio di Classe
Responsabilità e impegno durante le ore di lezione	Interruzioni delle lezioni, disturbo con atti e/o parole al loro regolare svolgimento	A	Docente/coordinatore
	Rifiuto di svolgere compiti assegnati	B	Coordinatore/Dirigente Scolastico
	Reiterazione comportamento	C/D	Consiglio di Classe
Rispetto degli arredi e delle strutture	Atti di vandalismo	C/D	Consiglio di classe
Rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza	Inosservanza	A	Docente/coordinatore
	Reiterazione comportamento	B	Coordinatore/Dirigente

		C/D	Scolastico Consiglio di Classe
Utilizzo corretto delle strutture, delle strumentazioni e dei sussidi didattici.	Danneggiamento volontario colposo	A	Docente/coordinatore
	Reiterazione comportamento	B	Coordinatore/Dirigente Scolastico
		C/D	Consiglio di Classe
Comportamento educato e rispettoso nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA e dei compagni	Linguaggi o gesti offensivi, minacce, aggressioni verbali, e/o fisiche, mancato rispetto della proprietà altrui	B	Coordinatore/Dirigente Scolastico
		C/D	Consiglio di Classe
		E	Consiglio d'Istituto
	Disturbi ripetuti e continuati alla vita scolastica. Comportamento scorretto quale offesa alla morale, danni reiterati al patrimonio o alla persona	C/D	Consiglio di Classe
		E	Consiglio d'Istituto
Collaborare nel rendere e mantenere accoglienti gli ambienti scolastici	Disimpegno nella cura degli ambienti e/o danneggiamento volontario	A B C/D	Docente/coordinatore Coordinatore/Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
Comportamento corretto in occasione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione	Inosservanza delle consegne dei docenti accompagnatori	A B	Docente/coordinatore Coordinatore/Dirigente S.
	Violazioni del Regolamento dei viaggi di istruzione	C/D	Dirigente S./Consiglio di Classe
Osservanza del divieto di fumo e di utilizzo di sostanze alcoliche e/o altre sostanze dannose alla salute	Inosservanza del divieto di fumo; utilizzo di sostanze alcoliche e/o altre sostanze dannose	B	Coordinatore/Dirigente Scolastico
		C/D	Consiglio di Classe
Rispettare le regole di utilizzo del Web, dei Social Networks e degli strumenti tecnologici	Fare un utilizzo improprio e/o non autorizzato del web e dei social network su dispositivi personali o scolastici durante l'orario di lezione. Violare la sicurezza di piattaforme digitali, siti web e dispositivi elettronici facendo uso improprio e non autorizzato di codici di accesso, password, identità digitali altrui.	A/B	Docente/Coordinatore
		C/D	Consiglio di classe
	Diffondere immagini tramite Internet, stampa, video-messaggi etc., senza esplicito consenso degli interessati e/o violando i principi della privacy. Non rispettare le regole dell'utilizzo del web durante attività di insegnamento in modalità digitale	B C/D	Coordinatore Consiglio di classe
		A/B	Docente/Coordinatore
	Reiterazione comportamento	C/D	Consiglio di classe

Utilizzo corretto e responsabile di telefoni cellulari, tablet, notebook, smartwatch.	Utilizzare senza autorizzazione in orario di lezione telefoni cellulari, tablet, notebook, smartwatch.	A/B	Docente/Coordinatore
	Reiterazione comportamento	C/D	Consiglio di classe
Utilizzo corretto e responsabile dei distributori di cibi e bevande	Utilizzare senza autorizzazione e/o in orario non consentito i distributori di cibi e bevande interni alla scuola	A/B	Docente/Coordinatore
	Reiterazione comportamento	C/D	Consiglio di classe
Rispettare le disposizioni per la gestione di eventuali emergenze sanitarie	Non rispettare le misure di sicurezza dettate dal Ministero della Salute e recepite dall'Istituzione Scolastica per contrastare eventuali emergenze sanitarie	A/B	Docente/Coordinatore
	Reiterazione comportamento	C/D	Consiglio di classe

Art. 7 bis – Sanzioni disciplinari per condotte di bullismo e cyberbullismo

In base all'art. 5 comma 2 della Legge 29.05.2017 n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e dell'aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021), sono sanzionate le infrazioni che seguono:

INFRAZIONE	SANZIONE	COMMUTAZIONE	SOGGETTO SANZIONATORE
1. Episodi di bullismo miranti ad offendere e/o screditare la reputazione di una persona, ad es: <ul style="list-style-type: none"> • smorfie o derisioni; • offese; • minacce non gravi; • giochi violenti 	Annotazione sul registro di classe		
2. Ripetuti episodi di bullismo verbale, mirante ad offendere e/o screditare la reputazione di una persona <ul style="list-style-type: none"> • diffamazione e false accuse; • aggressioni verbali 	ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA FINO A MAX 4 GIORNI DI LEZIONE ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 6/10 IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI	Attività in favore della comunità scolastica, la cui natura e durata sono stabilite dal soggetto sanzionatore.	CONSIGLIO DI CLASSE nella composizione allargata a tutte le componenti (compresi studenti e genitori). Il Consiglio è convocato dal Ds su richiesta scritta del coordinatore di classe o del referente del progetto antibullismo.
3. Ripetuti episodi di bullismo con finalità di impossessamento o deterioramento di cose altrui, ad es: <ul style="list-style-type: none"> • furto • estorsione con minaccia • danneggiamento e imbrattamento 	ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA DA 5 A 15 GIORNI DI LEZIONE. ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 6/10 IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI.	Attività di utilità sociale, finalizzate alla rieducazione dell'autore delle condotte illecite. Riparazione del danno in denaro o in prestazione d'opera. Mantenimento di un rapporto con lo studente e con i suoi genitori finalizzato alla preparazione del suo rientro nella comunità scolastica.	CONSIGLIO DI CLASSE nella composizione allargata a tutte le componenti (compresi studenti e genitori). Il Consiglio è convocato dal Ds su richiesta scritta del coordinatore di classe o o del referente del progetto antibullismo.

<p>4. Gravi episodi di bullismo costituenti aggressione fisica diretta, ad es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estorsione mediante violenza fisica • danneggiamento accompagnato da violenza fisica • lesioni personali • percosse • comportamenti sessuali sgraditi 	<p>ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA SUPERIORE A 15 GIORNI DI LEZIONE (e fino al permanere di eventuali situazioni di pericolo).</p> <p>ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 5/10 IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI.</p>	<p>Promozione di un percorso di recupero educativo che miri al reintegro dello studente, d'accordo con la famiglia o, se necessario, con i servizi sociali.</p>	<p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>
<p>5. Gravi episodi di bullismo che configurano reati perseguibili d'ufficio, ad es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gravi lesioni personali volontarie o colpose; • circonvenzione d'incapace; • associazione per delinquere; • minacce gravi ovvero commesse in gruppo; • sequestro di persona al fine di umiliare e/o impaurire; • violenza sessuale 	<p>ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO.</p> <p>POSSIBILE ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI.</p>	<p>Iscrizione ad altra scuola, nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza.</p>	<p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p> <p>Segnalazione del Dirigente scolastico all'Autorità giudiziaria.</p>

INFRAZIONE	SANZIONE	COMMUTAZIONE	SOGGETTO SANZIONATORE
<p>Diffusione telematica di qualunque contenuto offensivo dell'onore, decoro e reputazione altrui</p>	<p>Annotazione sul registro di classe</p> <p>ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA FINO A MAX 5 GIORNI DI LEZIONE.</p> <p>ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 6/10 IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI.</p>	<p>Attività di utilità sociale, finalizzate alla rieducazione dell'autore di tali condotte.</p>	<p>CONSIGLIO DI CLASSE nella composizione allargata a tutte le componenti (compresi studenti e genitori).</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Ds su richiesta scritta del coordinatore di classe o del referente del progetto antibullismo.</p>
<p>Reiterata diffusione telematica di qualunque contenuto offensivo dell'onore, decoro e reputazione altrui</p>	<p>Avvio del protocollo antibullismo</p> <p>ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA DA 5 A 15 GIORNI DI LEZIONE.</p> <p>ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 6/10 IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI.</p>	<p>Attività di utilità sociale, finalizzate alla rieducazione dell'autore delle condotte illecite.</p> <p>Mantenimento di un rapporto con lo studente e con i suoi genitori finalizzato alla preparazione del suo rientro nella comunità scolastica.</p>	<p>CONSIGLIO DI CLASSE nella composizione allargata a tutte le componenti (compresi studenti e genitori).</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Ds su richiesta scritta del coordinatore di classe o del referente del progetto antibullismo.</p>
<p>Diffusione telematica di contenuti configurante condotte penalmente più gravi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • furto d'identità, • alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali • reati sessuali 	<p>Avvio del protocollo antibullismo</p> <p>ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA SUPERIORE A 15 GIORNI DI LEZIONE.</p> <p>ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 5/10 IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI.</p>	<p>Promozione di un percorso di recupero educativo che miri al reintegro dello studente, d'accordo con la famiglia o, se necessario, con i servizi sociali.</p>	<p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>

Art. 8 Criteri per l'applicazione delle sanzioni

1. Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni di tipo A sono i docenti che rilevano l'infrazione o il coordinatore di classe su segnalazione del docente che rileva l'infrazione.

Nel caso di reiterazione di comportamenti scorretti intervengono il Coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe.

2. Le sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio di Classe vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti, con prevalenza del voto del presidente; in caso di parità. Per la validità della seduta, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento della comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe in composizione allargata.

3. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto.

4. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. All'alunno sarà offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività a favore della Comunità scolastica, da svolgere in orario pomeridiano, presso l'Istituto, per un numero di ore corrispondenti al totale delle giornate di sospensione.

4. bis. Per attività a favore della scuola si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto d'Istituto e dei valori educative e di crescita ad esso sottesi, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) attività di supporto al prestito o alla catalogazione dei libri della biblioteca;

b) attività di sorveglianza e di riordino ai fini didattici di locali e laboratori;

c) attività volte a garantire il decoro degli spazi scolastici (tinteggiatura locali, pulizia spazi esterni etc)

Per attività culturali si intendono: la partecipazione a conferenze, attività di lettura, corsi (anche in modalità on line), seminari, laboratori artistico-creativi, con finalità formative anche attinenti all'insegnamento dell'Educazione Civica.

5. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo, che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

6. L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal c. 7 dell'art. 1 del D.P.R. 235/07, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

7. Salvo i casi previsti per la sanzione di tipo A (nota sul registro da parte del docente di classe e/o convocazione della famiglia), le sanzioni disciplinari sono irrogate dall'organo competente solo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.

Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto.

Art. 9. Effetti delle sanzioni sulla valutazione del comportamento

In sede di scrutinio intermedio e/o finale, ferma restando l'autonoma valutazione del Consiglio di classe del comportamento complessivo dell'alunno, i provvedimenti disciplinari, distinti per quadrimestre, producono effetti sulla valutazione, secondo quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, per l'attribuzione del voto relativo alla Condotta.

Art. 10 Uso telefonini

E' vietato l'uso di telefoni cellulari, tablet, notebook, smartwatch durante l'orario di lezione. Tali

apparecchi devono essere tenuti spenti o in modalità silenziosa e riposti nello zaino.

Ne è consentito l'uso preventivamente autorizzato dal docente.

In particolare è consentito l'utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi (previsti da Pdp e Pei) di cui alla normativa vigente, nonché, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative e medico-sanitarie, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92.

In caso di continuo e reiterato uso improprio di tali apparecchi, sono previste sanzioni disciplinari secondo quanto già indicato nell'art.7.

Art. 11 Risarcimento danni arrecati alle aule, ai servizi igienici ed agli ambienti scolastici.

Nel caso in cui, al termine dell'anno scolastico, risulti necessario effettuare lavori di tinteggiatura degli ambienti scolastici o qualsiasi tipo di manutenzione causato da atti di vandalismo ad opera degli alunni, a costoro sarà applicata una sanzione a titolo di risarcimento, pari alla spesa da sostenere divisa per il numero degli alunni.

Art. 12. Visite guidate e viaggi d'istruzione.

In considerazione della valenza formativa delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione, nonché di tutte le attività che saranno svolte al di fuori dell'Istituzione Scolastica, quali la partecipazione ad eventi teatrali, mostre, concerti etc, è necessario che ciascun alunno:

- a) mantenga un comportamento educato e responsabile per tutta la durata del soggiorno all'estero, presso le strutture ospitanti, in qualsiasi altro luogo oggetto di visita, nonché durante il viaggio;
- b) adotti comportamenti in linea con il Regolamento di disciplina relativo ai Viaggi di istruzione e, in particolare, non incorra nelle seguenti mancanze:
 - uscite serali senza l'autorizzazione e la vigilanza dei docenti accompagnatori; uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
 - atti vandalici, furti o atteggiamenti sconvenienti in qualsiasi luogo pubblico o privato frequentato;
 - comportamenti scorretti durante le ore notturne, che possano arrecare danno a cose e persone.

Nel caso in cui dovessero verificarsi violazioni al regolamento, in occasione di attività parascolastiche ed extrascolastiche, oltre alle sanzioni previste dal regolamento, da adottare in base alla gravità delle mancanze, il Consiglio di Classe potrà deliberare l'esclusione dello studente da iniziative analoghe, anche per il successivo anno scolastico. E' fatta salva la possibilità, da parte del Consiglio di classe, di rivedere tale provvedimento, a seguito di un comportamento dello studente esemplare, che testimoni un sincero e reale ravvedimento.

Art. 13 Organo di garanzia per le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, competente ad esaminare eventuali ricorsi, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione; sui reclami proposti decide, in via definitiva, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

L'Organo di Garanzia è composto:

- dal Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- dal docente designato in seno al Consiglio di Istituto;
- dal genitore designato in seno al Consiglio di Istituto;
- dall' alunno designato in seno al Consiglio di Istituto.

L'Organo di garanzia dura in carica il tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto.

Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti, si procederà alla surroga con i membri supplenti e/o a nuove nomine dei rappresentanti delle diverse componenti.

In ogni caso, i membri subentranti cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo. L'Organo di Garanzia, riunito su convocazione del Dirigente Scolastico, si intende validamente convocato con la presenza di tre componenti e decide sulle impugnazioni dei provvedimenti

disciplinari a maggioranza dei voti espressi, con prevalenza del voto del presidente, in caso di parità.

Art. 14 Patto educativo di corresponsabilità

Ai genitori e agli studenti, all'inizio del primo anno di frequenza, è richiesta la sottoscrizione del Patto Educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire, in modo dettagliato e condiviso, diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica, studenti e famiglie.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme di carattere generale e, in particolare, al D.P.R. 235/07 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta TALAMO
Documento firmato digitalmente